

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano Presidente, relatore
Avv. Emanuele Squarcia Componente
Avv. Federico Brizi Componente

nel procedimento rubricato al n°. 000002/Fitav 2016;
relativo al reclamo ai sensi dell'art. 11, comma 13 Statuto FITAV;
presentato in data 5/11/2016 da MONTARIELLO Giuseppe, nella qualità di Presidente dell'A.S.D. "Città di Carpinone" con sede in Isernia.

Fatto

Con atto presentato in data 05/11/2016, in relazione all'Assemblea Nazionale Ordinaria della FITAV indetta per il 17/12/2016, il Sig. Montariello, nella qualità sopra indicata, faceva presente che: a causa del tempo ancora occorrente per completare la struttura sportiva della predetta Società, su sua richiesta, il Consiglio Federale, con deliberazione del 23/04/2016, comunicatagli il 29 successivo, aveva collocato la Società stessa in "Aspettativa" per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 5 - comma 13 dello Statuto federale, con conseguente sospensione del diritto di voto nei confronti della Società medesima; in data 04/10/2016 comunicava alla FITAV di aver provveduto a realizzare una fossa olimpica con 15 macchine elettriche MEC SYSTEM con la possibilità di poter ospitare gare di F.O. e chiedeva la revoca dell'aspettativa menzionata; il Consiglio Federale, in data 11 ottobre 2016, respingeva l'istanza di revoca sulla base delle comunicazioni del Delegato regionale FITAV Molise; reclamava pertanto ai sensi dell'art. 11 - comma 13 dello Statuto federale chiedendo a questa Corte la revoca dell'"Aspettativa" e la riammissione al voto della Società rappresentata da esso reclamante.


Dalla documentazione versata in atti a cura della Segreteria, apprende questa Corte che il Delegato regionale FITAV per il Molise, Sig. Giuseppe Erra (v. copia e.mail in data 10/10/2016) incaricato degli opportuni accertamenti, comunicava di aver contattato telefonicamente l'ing. Giuseppe Sammarone, responsabile per il Molise dell'impiantistica di interesse del C.O.N.I., il quale gli *"dava conferma che l'ASD TAV Città di Carpinone, a tutt'oggi, non ha ottenuto l'agibilità sulla struttura sportiva in quanto mancano gli standard minimi per ospitare manifestazioni (bagno uomini, bagno donne e disabili)* e pertanto chiedeva al Consiglio Federale *"di non tener conto della richiesta effettuata dal presidente Giuseppe Montariello e di NON avviare nessun tipo di revoca della sospensiva"*

Il Procuratore Federale chiedeva respingersi il reclamo.

Diritto

Ritiene la Corte che manchi del tutto la prova della attuale giustificazione del protrarsi dell'"Aspettativa" disposta con la deliberazione del Consiglio Federale in data 23/29-4-2016 nei confronti della Società rappresentata dal reclamante Sig. Montariello.

Con evidente contraddizione logica e metodologica, il Consiglio Federale, infatti, mentre ha fondato la "Aspettativa" di cui alla deliberazione sopra indicata unicamente sulla richiesta-dichiarazione del Sig. Montariello, ha invece disatteso la dichiarazione dello stesso posta a fondamento della istanza di revoca. Non solo, ma ha evidentemente ritenuto determinanti le indagini compiute dal Delegato regionale FITAV, il quale ha completamente omesso qualsivoglia accertamento, diretto o indiretto, sulle dichiarazioni del Sig. Montariello circa la presenza della fossa olimpica, delle macchine elettriche e delle relative caratteristiche.



Ha, inoltre, sorprendentemente ritenuto del tutto affidabili le notizie fornite dal Delegato sull'assenza di bagni all'interno dell'impianto, fondate su informazioni ricevute telefonicamente da un ingegnere responsabile dell'impiantistica C.O.N.I. per il Molise, senza precisare se tali notizie siano il risultato di un sopralluogo o di altro.

Il reclamo presentato a questa Corte dal Sig. Montariello, come sopra precisato, va pertanto accolto e, di conseguenza, deve essere revocata l'aspettativa disposta dal Consiglio Federale il 23/29-4-2016 nei confronti del reclamante e lo dichiara riammesso al voto.

.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 5 dicembre 2016 ha emesso la seguente

DECISIONE

accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'aspettativa disposta dal Consiglio Federale il 23/29-4-2016 nei confronti del reclamante e lo dichiara riammesso al voto.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Procuratore Federale, al reclamante Sig. Montariello Giuseppe, al Sig. Presidente F.I.T.A.V.

Roma, 5 dicembre 2016.

Dott. Nicola Miriano, Presidente, relatore

Avv. Emanuele Squarcia, Componente

Avv. Federico Brizi, Componente